

#### Art. 1

La Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo e l'Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Abruzzo individuano e concordano strategie di azione per una proficua collaborazione, promuovendo l'accoglienza e l'inclusione scolastica degli alunni con diabete, al fine di migliorare la qualità della vita nell'ambiente scolastico.

#### Art. 2

La Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo e l'Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Abruzzo si impegnano a collaborare per il raggiungimento di quanto previsto nell'art. 1 attraverso la formazione degli insegnanti e del personale non docente; la sensibilizzazione dei genitori; l'inserimento dell'alunno con diabete in ambito scolastico, con la rimozione di tutti gli ostacoli, al fine di garantire la piena integrazione sociale e per la promozione del successo formativo.

#### Art. 3

La Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo e l'Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Abruzzo, per quanto sopra previsto, promuovono le attività, le metodologie e i percorsi previsti nel "Progetto Diabete", attivandosi in sinergia, per supportare l'azione delle istituzioni scolastiche.

#### Art.4

Le scuole programmano percorsi formativi per tutto il personale scolastico, in particolare con la guida di Esperti del Servizio regionale di Diabetologia; predispongono, inoltre, attività di accoglienza, informazione e supporto alle famiglie degli alunni diabetici, anche con l'apporto delle Associazioni di settore.

#### Art.5

I Dirigenti scolastici hanno il compito di gestire la tempistica e le modalità relative alla gestione dei dati personali e sanitari degli alunni diabetici, per quanto è di loro competenza.

#### Art.6

I Dirigenti scolastici e i Docenti delle scuole che accolgono alunni diabetici si impegnano a curare che in ogni plesso siano garantite le condizioni di sicurezza, in collaborazione con i servizi sanitari, con la fornitura di brochure informative, dotazioni terapeutiche, schede per la procedura di emergenza; si incaricano, inoltre, di predisporre con i servizi sanitari e con le famiglie le schede relative al piano di cura personale.

#### Art. 7

Il presente accordo ha durata di anni 3 (tre) e potrà essere prolungato o rinnovato, tramite scambio di lettere, almeno tre mesi prima della scadenza. Modifiche, aggiornamenti ed implementazioni eventuali potranno essere apportati con semplice sottoscrizione tra le parti.